



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P.N°

REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Giugno 2018

Pag.1/41



4. RIFIUTI



OGGETTO	LEGISLAZIONE	ARTICOLI E OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE	OBBLIGHI PER L'ENTE E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ENTE	SCADENZA
Gestione rifiuti	D.lgs n.152/06 "Norme in materia ambientale", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"	Tutta. Art.198: Ogni Comune all'interno del proprio ambito ottimale concorre alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, disciplina la gestione dei rifiuti urbani mediante appositi regolamenti	Concorrere nella gestione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati tramite regolamento	Regolamento per la disciplina del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Con delibera n.15 del 27/12/2011 l'Autorità D'Ambito territoriale ottimale di Ferrara ha modificato il citato Regolamento. Convenzione di prima attivazione del Servizio di Gestione rifiuti urbani tra Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ferrara e soc. Hera spa del 20 dicembre 2004. SGA: Procedura di Sistema Gestione Rifiuti (P.G. N°. 33698/2014) Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.2/41

  4. RIFIUTI

	<p>L.R. n.23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"</p>	<p>Tutta. Art.3: la Regione costituisce ".l'ambito ottimale". Art.4: "Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n.152 del 2006" in precedenza esercitate dalle A.A.T.O. è costituita un'Agenzia denominata 'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti'..... cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione. L'Agenzia, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). ... Art.5. Sono organi dell'Agenzia: il Presidente, il Consiglio d'Ambito, i Consigli locali, il Collegio dei revisori. Art.19: L'A.T.E.R.S.I.R. - E.R. è istituita a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle A.A.T.O., che dall'1 gennaio 2012 sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'Agenzia..." Art.22: ATERSIR ER si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai propri regolamenti. Compete all'Agenzia provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai propri regolamenti. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Agenzia.</p>	<p>Conformarsi alla legislazione vigente.</p>	<p>Il Comune di Ferrara partecipa al Consiglio Locale, tramite il Sindaco. Il Consiglio Locale è composto dai rappresentanti/Sindaci dei Comuni di ogni Provincia, dalla Provincia, rappresentata dal Presidente. Attualmente è composto da 26 componenti e presieduto dal Sindaco del Comune di Ferrara. Ogni Consiglio Locale nomina un proprio rappresentante in seno al Consiglio d'Ambito. Il Consiglio Locale di Ferrara ha nominato il Presidente della Provincia. Il Consiglio d'Ambito è nominato dal Consiglio Locale ed è costituito dai Sindaci, Presidenti della Provincia o amministratori delegati. Attualmente è composto da 9 rappresentanti, ed è presieduto dal Sindaco del Comune di Bologna.</p> <p>La L.R. n. 23/2011 definisce i compiti del Consiglio Locale e del Consiglio d'Ambito, nello specifico per quanto riguarda i rifiuti si ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Piano economico finanziario presentato dai gestori ad ATERSIR viene approvato prima in consiglio Locale e poi in Consiglio d'Ambito; - l'articolato tariffario viene approvato in Consiglio Locale <p>Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it</p>
--	---	--	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.3/41

  4. RIFIUTI

Raccolta Differenziata	<p>D. Lgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"</p>	<p>Art.183, lett. p): definizione di raccolta differenziata, intesa come "la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico"</p> <p>ART.205 In ogni ambito territoriale ottimale (Regione) – deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad "almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2012"</p>	<p>Conformare la % di raccolta differenziata alla normativa vigente.</p>	<p>HERA S.p.A, quale gestore incaricato del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, in accordo con A.T.E.R.S.I.R. – E.R. (ex AATO n.6), definisce la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai fini del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui alla normativa vigente. Il Sistema integrato prevede il conferimento differenziato dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani presso 3 stazioni ecologiche/centri di raccolta.</p> <p>Al 2015 la differenziata è pari circa al 54.26%.</p> <p>Nel 2015 la raccolta differenziata è stata pari a 50.369.811 kg (dei quali 50.307.445 Kg inviati a recupero) con un decremento del 0,35% rispetto al 2014. La raccolta differenziata procapite è stata nel 2015 di 377,36 Kg per abitante con un calo del 1,9% rispetto al 2014. Fonte: Rendicontazione tecnico - economica 2015 a cura di Hera spa.</p>	
	Delibera Assemblea Legislativa della Regione	Tutto.	La Legge n. 16/2015 pone degli obiettivi ai Comuni. Tali obiettivi		

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.4/41

  4. RIFIUTI

	<p>Emilia Romagna n.67 del 3 maggio 2016 recante 'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del Dlgs n.152 del 2006' e L.R. n.16/2015</p>		<p>sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raggiungimento al 2020 di R.D. pari al 73%, sul territorio regionale; <p>Per i Comuni capoluogo gli obiettivi fissati dalla L.R. sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RD pari al 70%; - 70% di rifiuti riciclati; - riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani compresa tra il 20% ed il 25%; <p>Tra gli obiettivi che tale Legge Regionale pone vi è anche il passaggio entro il 2020 al sistema della tariffa puntuale.</p>	<p>Con Delibera dell'Assemblea Legislativa n.67 del 3 maggio 2016 la Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti.</p> <p>Il Comune di Ferrara sta attuando il progetto per il passaggio alla tariffa puntuale a partire dal 2018. A novembre 2016 è iniziata la fase di sperimentazione del nuovo sistema nel centro abitato di Pontelagoscuro dove sono stati installati i nuovi cassonetti con calotta per la raccolta dell'indifferenziato.</p> <p>Nella seconda metà del 2017 è iniziata, nei vari quartieri in cui è stata suddivisa preventivamente la città, la riorganizzazione delle isole ecologiche di base, così come previsto dal progetto, e sono stati installati i cassonetti con la calotta per la raccolta dell'indifferenziato e i nuovi bidoni per la raccolta dell'organico. I cassonetti della carta/cartone e della plastica e del vetro sono rimasti gli stessi del precedente sistema. All'inizio del 2018 sono stati sostituiti i cassonetti per la raccolta degli sfalci e delle potature con i cassonetti con i look per controllare i conferimenti effettuati.</p> <p>Questa attività è stata preceduta da riunioni pubbliche con i cittadini e con l'apertura di 4 ecosportelli:</p>	
--	--	--	---	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.5/41

  4. RIFIUTI

				<ul style="list-style-type: none"> - Via C. Diana, sede di HERA nel periodo giugno- luglio 2017; - Area Rivana nel periodo luglio – agosto 2017; - Ex sede Circoscrizione Centro via Boccaleone nel periodo agosto – settembre 2017; - Parcheggio centro commerciale Le Mura nel periodo ottobre – novembre 2017. <p>Ad oggi tutto il territorio comunale risulta essere stato infrastrutturato con le dotazioni previste dal progetto. Dal 01/01/2018 è attivo il nuovo sistema di Tariffa corrispettiva puntuale. Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it</p>	
Centri di raccolta/ Stazioni ecologiche	DM 13/05/2009: "Modifiche del Decreto 8 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, c.1, lett.cc) del D.lgs 152/2006 e successive modifiche"	Prevede l'approvazione del centro di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale e la comunicazione dell'approvazione stessa alla Regione e alla Provincia.	Il Comune ha approvato la realizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.	La Soc. Hera spa gestisce le tre stazioni ecologiche presso le quali i cittadini possono conferire gratuitamente i propri rifiuti urbani, che per tipologia e/o peso e/o dimensioni, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. Ogni stazioni è presidiata da uno o più operatori incaricati dell'accettazione, della gestione e dell'assistenza. Le tre stazioni si trovano in via C. Diana n.36, in via	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.6/41



4. RIFIUTI

	Decreto ministeriale 8 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, c.1, lett.cc) del D.lgs 152/2006 e successive modifiche. DLgs n.152/06 " <i>Norme in materia ambientale</i> ", Parte IV " <i>Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati</i> "	Tutto. Art.183, lett. mm): definizione di centro di raccolta: area presidiata a ed allestita in cui vengono conferiti in maniera differenziata i rifiuti urbani suddivisi per frazioni omogenee. La disciplina dei centri di raccolta è contenuta nel Decreto Ministeriale 8 aprile 2008, e s.m.i.		Caretti (vicino al centro commerciale 'Le Mura') e in via Ferraresi angolo via Porta. Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it	
RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)	D.Lgs 14 marzo 2014 n.49, recante "attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)	Tutto. In particolare art.2 'Ambito di applicazione': Fino al 14 agosto 2018 le norme del decreto si applicano alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche – cd AEE - di cui all'allegato I, elencate a titolo di esempio nell'allegato II (al quale si rimanda per il dettaglio); dal 15 agosto 2018 a tutte le AEE, come classificate nelle categorie dell'allegato H ed elencate a titolo di esempio nell'allegato IV. Art.3 "Esclusioni": elenca ciò che è escluso dal campo di applicazione del Decreto. Art.4 "Definizioni": in particolare Raee domestici: sono i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale,	Gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina sono diversi sia per cadenza temporale sia per soggetti interessati. Rispetto a quanto previsto dalla disciplina previgente, si definiscono più puntualmente i produttori, i distributori, ma soprattutto i Raee domestici e professionali, introducendo inoltre la novità dei Raee di piccolissime dimensioni (oggetto di ritiro gratuito senza obbligo di acquisto dell'equivalente, cosiddetto "uno contro zero"). Pannelli FV: sono inquadrati tra i	Conformarsi alla legislazione di riferimento nei limiti delle proprie competenze.	14 Agosto 2018 Dal 15 agosto 2018 in poi

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.7/41

  4. RIFIUTI

Sistemi di gestione dei RAEE		<p>istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle Aee che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici sia da utilizzatori diversi ("dual use"), sono in ogni caso considerati Raee "domestici"; Raee professionali: i raee diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici; Raee di piccolissime dimensioni: i Raee di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.</p> <p>Art.6 "Criteri di priorità nella gestione dei RAEE": riutilizzo e preparazione per il riutilizzo quali criteri da privilegiare nella loro gestione; qualora non possibile, i RAEE vanno raccolti separatamente e sottoposti ad un trattamento adeguato.</p> <p>Art.8 "Obblighi dei produttori di Aee": Obbligo di conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio (allegato V) per i Raee generati dal consumo delle proprie Aee. L'adempimento va effettuato aderendo a un sistema di gestione individuale o collettivo operante su tutto il territorio nazionale. I produttori determinano annualmente e comunicano al MinAmbiente l'ammontare del contributo necessario per adempiere nell'anno di riferimento agli obblighi di</p>	<p>Raee "domestici" se originati da impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW, mentre sono inquadrati tra i Raee "professionali" se di potenza superiore.</p> <p>Obbligo di gestire i RAEE secondo i criteri del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo.</p>		
---------------------------------	--	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.9/41

  4. RIFIUTI

		<p>dimensioni (non superiori a 25 cm) senza che il consumatore sia obbligato all'acquisto di Aee di tipo equivalente (cosiddetto ritiro "uno contro zero"). Un successivo Dm stabilirà le modalità semplificate per il ritiro gratuito.</p> <p>I distributori di AEE avviano ai centri di raccolta i RAEE domestici</p> <p>Art.12 "Raccolta differenziata dei Raee domestici": I Comuni devono assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza di sistemi di raccolta differenziata dei Raee, in modo da permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori e ai gestori di assistenza tecnica dei Raee, di conferire gratuitamente al Centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.</p> <p>A questo proposito i Comuni devono allestire specifiche aree dove stoccare i Raee destinati alla preparazione per il riutilizzo. La realizzazione e la gestione dei centri di raccolta si svolge con le modalità previste dal Dlgs n.152/06 e s.m.i. La raccolta differenziata deve riguardare in via prioritaria le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni</p>	<p>Il Comune deve assicurare la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza di sistemi di raccolta differenziata dei Raee, in modo da permettere i detentori finali (consumatori/cittadini), ai distributori, agli installatori e ai gestori di assistenza tecnica dei Raee, di conferire gratuitamente al Centro di raccolta/stazioni ecologiche i rifiuti prodotti nel loro territorio.</p> <p>Obbligo di raggiungere ogni anno determinati obiettivi di raccolta differenziata:</p>	<p>l'accessibilità e l'adeguatezza di sistemi di raccolta differenziata dei Raee, in modo da permettere i detentori finali (consumatori/cittadini), ai distributori, agli installatori e ai gestori di assistenza tecnica dei Raee, di conferire gratuitamente al Centro di raccolta/stazioni ecologiche i rifiuti prodotti nel proprio territorio.</p> <p>Nel 2015 la soc. Hera spa ha raccolto sul territorio comunale 719.000 Kg di RAEE, corrispondenti a 5.3 Kg per abitante.</p> <p>SGA: la Procedura operativa gestione RAEE P.G. 3736/08 in</p>
--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.10/41

  4. RIFIUTI

Obblighi di informazione		<p>di cui alle categorie 5 e 6 dell'Allegato III. E' prevista la possibilità di rifiutare il ritiro dei RAEE qualora si verificano circostanze determinate.</p> <p>art.14. "Tasso di raccolta differenziata": Ogni anno vanno raggiunti determinati obiettivi di raccolta differenziata. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta è affidato all'Ispra.</p> <p>Art.15 "Ritiro dei Raee conferiti nei centri di raccolta". I produttori provvedono al ritiro su tutto il territorio nazionale dei Raee depositati nei centri di raccolta secondo quanto disposto dall'Accordo di Programma da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Art.17 "Trasporto e avvio al trattamento dei Raee raccolti": la raccolta differenziata e il trasporto dei Raee devono essere effettuati in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio e in modo da garantire l'integrità dei Raee al fine di consentire il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali. Divieto di smaltire Raee raccolti che non sono ancora stati trattati in maniera adeguata.</p> <p>Art.18 "Trattamento adeguato": tutti i Raee raccolti separatamente</p>	<p>- entro il 31 dicembre 2015 un tasso medio di raccolta differenziata dei Raee provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg anno per abitante;</p> <p>- dal 1 gennaio 2016 un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei Raee raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei Raee raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta pari all'85 % del peso dei Raee prodotti nel territorio nazionale.</p> <p>- al 1 gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle Aee immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei Raee prodotti nel territorio nazionale.</p> <p>Il gestore del pubblico servizio di</p>	<p>linea con i criteri UNI EN ISO 14001:04. La procedura è in fase di aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore delle nuove normative.</p> <p>Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente, Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it e dr.ssa Monica Bizzi – Servizio Ambiente, Tel. 0532 – 418822 m.bizzi@comune.fe.it</p> <p>Conformarsi alla legislazione di riferimento nei limiti delle proprie competenze.</p>	<p>31 dicembre 2018</p> <p>1 gennaio 2019</p>
-----------------------------	--	---	--	---	---

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.12/41

  4. RIFIUTI

		<p>elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. Art.2 "Campo di applicazione": individua gli Aee cui si applica la disciplina (Allegato I) e gli Aee esclusi, tra cui i pannelli fotovoltaici inseriti in un impianto installato da un professionista abilitato. La qualifica o meno di Aee è dunque collegata non al pannello in sé, ma al fatto che tale pannello sia o meno installato da un professionista. Non rileva l'uso (se al servizio di una abitazione o di una impresa) e l'impianto deve essere fisso. Sono fatte salve le disposizioni vigenti sulla restrizione delle sostanze chimiche (regolamento Reach, n. 1907/2006) e la normativa Ue specifica sulla gestione dei rifiuti. Art.4 "Prevenzione": dal 30 marzo 2014 le Aee immesse nel mercato non devono più contenere determinate sostanze tossiche e nocive individuate nell'allegato II del decreto (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e bifenili polibromurati – PBB). Il divieto scatta con tempistiche differenti per alcune tipologie di Aee. Il divieto non si applica in alcuni casi. Art.5 "Adattamento agli Allegati III e IV al progresso tecnico e scientifico":</p>	<p>Il Dlgs 27/2014 in un unico testo recepisce non solo la direttiva 2011/65/Ue ma anche le direttive 2012/50/Ue e 2012/51/Ue per quanto riguarda rispettivamente le applicazioni contenenti cadmio e quelle contenenti piombo. Il provvedimento va a implementare e in parte modificare il Dlgs 151/2005 che aveva recepito la precedente "storica" direttiva 2002/95/Ce.</p>		<p>Conformarsi alla legislazione di riferimento nei limiti delle proprie competenze.</p>
--	--	---	--	--	--

D.Lgs. 152/2006 "Norme in campo ambientale", Parte IV
 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati'

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.13/41

  4. RIFIUTI

	<p>Dlgs n.151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché' allo smaltimento dei rifiuti."</p>	<p>Le Aee che rientrano tra quelle degli allegati III e IV del Dlgs 27/2014 sono esenti dal rispetto delle norme di prevenzione viste nel paragrafo precedente.</p> <p>Le esenzioni rilasciate per le Aee incluse nell'allegato III hanno validità 5 anni, prorogabile, quelle incluse nell'allegato IV validità di 7 anni, prorogabile. La domanda di essere inclusi in una delle liste di esenzione va presentata alla Commissione Ue, così come la domanda di rinnovo di una esenzione già rilasciata. La domanda è conforme al modello dell'allegato V del Dlgs in parola.</p> <p>Art.23 "Abrogazione": dal 30 marzo 2014 è abrogato l'art.5 e l'allegato 5 del Dlgs n.151/2005.</p> <p>In particolare, l'art.227 "Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto": rimanda alla specifica disciplina la regolamentazione dei Raee.</p> <p>Restano in vigore: art.6, comma 1-bis, art.10, comma 4, articolo 13, comma 8, articolo 15, commi 1 e 4, e articolo 20, comma 4.</p>			
--	---	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.14/41



4. RIFIUTI

Cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici	D.M. 203/2003: "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.	Art. 1: individua regole e definizioni affinché le Regioni adottino disposizioni destinate ad enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico e di gestione dei servizi che garantiscano che i manufatti e i beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il 30% del fabbisogno annuale.	Il Comune si conforma alle disposizioni di legge	La raccolta dei contenitori vuoti delle cartucce utilizzate dall'Amministrazione Comunale, viene svolta, sulla base di una convenzione tra Hera S.p.a. (già AGEA) ed Eco-Recuperi S.r.l., dalla cooperativa il Germoglio. Il servizio di smaltimento viene eseguito dal gestore dei rifiuti HERA S.p.A. La raccolta dei contenitori vuoti dei toner delle fotocopiatrici utilizzate dall'Amministrazione Comunale, è ricompresa nel contratto di noleggio delle fotocopiatrici stipulato con la ditta Kyocera. SGA: Procedura di Sistema Gestione Rifiuti (P.G. N°. 33698/2014)	
Gestione rifiuti: Deposito temporaneo	Dlgs n.152/06 e s.mi. "Norme in materia ambientale", Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"	Art.183, lett.bb) definizione di 'deposito temporaneo', inteso come il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli	Il produttore di rifiuti che detiene gli stessi in regime di deposito temporaneo non ha bisogno di alcuna autorizzazione alla gestione degli stessi purchè rispetti le prescrizioni di cui all'articolo 183, let.bb) I rifiuti devono essere gestiti in maniera da non creare pregiudizio all'ambiente ed alla salute e devono essere sempre identificabili attraverso l'apposizione di etichette o targhe indicante il codice CER	Conformarsi alla legislazione vigente. SGA: Procedura di Sistema di Gestione dei rifiuti e sistri, P.G.33698/2014	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.15/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004 e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti : con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze</p>		
--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.16/41



4. RIFIUTI

		pericolose; 5) Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.			
Gestione rifiuti: divieto di abbandono	Dlgs n.152/06 e s.mi. <i>"Norme in materia ambientale"</i> , Parte IV <i>'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati'</i>	Art.192. Divieto di abbandono. Vieta l'abbandono di rifiuti sul e nel suolo. Vieta l'abbandono di qualsiasi rifiuto allo stato liquido o solido nelle acque superficiali e sotterranee. Chiunque viola tali divieti deve procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, cui tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.	Obbligo di rimuovere i rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi in capo all'autore dell'abbandono/deposito incontrollato in solido con il proprietario 'colpevole' dell'area. In caso di inadempienza interviene in via sostitutiva il Sindaco, procedendo all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle spese sostenute	Il Comune, nello specifico il Servizio Ambiente, emette l'ordinanza per la rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi nei casi di abbandono e deposito incontrollato a seguito di richiesta dell'organo di controllo (es Arpa, Noe, Corpo Forestale dello Stato, ecc) Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente, Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it e dr.ssa Patrizia Taddia – Servizio Ambiente, 0532 – 418818, p.taddia@comune.fe.it	
Veicoli abbandonati	DM 22 ottobre 1999 n.460, recante <i>"Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di</i>	Art.1. Gli organi di polizia stradale allorché rinvennero su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e,	Conformarsi alla legislazione di riferimento.	Il Comune di Ferrara, nello specifico il Servizio Ambiente, sostiene le spese relative allo smaltimento dei veicoli abbandonati su area pubblica, qualora non si possa	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.17/41



4. RIFIUTI

	<i>conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile"</i>	<p>cioè privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, ne dispongono il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti. Trascorsi i sessanta dalla notificazione al proprietario qualora possibile, o dal rinvenimento, senza che sia reclamato dagli aventi diritto, il veicolo si considera cosa abbandonata ai sensi dell'art.923 codice civile.</p> <p>Decorso i sessanta giorni il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.).</p> <p>Art.3.l'onere finanziario è posto a carico dell'ente proprietario della strada sulla quale il veicolo è stato rinvenuto o del concessionario della stessa</p>		<p>risalire al proprietario del veicolo. Il Corpo di Polizia Municipale affida ad un soggetto esterno – la ditta Pasqualini - la rimozione e lo smaltimento dei veicoli abbandonati.</p> <p>Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente, Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it, Sig.ra Carmen Pampolini – Servizio Ambiente, 0532 - 418815, c.pampolini@comune.fe.it</p>	
Terre e rocce da scavo	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017 , n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del	Art. 4. Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti 1. In attuazione dell'articolo 184 -bis , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di	Conformarsi alla legislazione di riferimento.	Il Comune si conforma alla legislazione di riferimento ogni qual volta vengano prodotti materiali classificabili come terre e rocce da scavo. Nello Schema di Contratto – Capitolato Speciale di Appalto del Servizio Edilizia sono previsti alcuni articoli che disciplinano la	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.18/41



4. RIFIUTI



	<p>decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.</p> <p>D.L. 25/01/2012 n.2 convertita in legge L.24/03/2012 n.28 recante "<i>Misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale</i>", art.3 (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti).</p>	<p>piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresì, le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.</p> <p>Art. 6. Trasporto 1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>Art. 7. Dichiarazione di avvenuto utilizzo 1.L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la</p>		<p>gestione dei materiali provenienti da demolizioni ed escavazioni nonché la gestione dei rifiuti.</p> <p>Nell'ambito dei procedimenti inerenti la Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), il Comune assieme agli EE.PP. partecipanti la Conferenza di Servizi ne verifica la conformità legislativa ed ambientale ed approva l'apposito Progetto di Gestione delle terre e rocce da scavo.</p> <p>Nell'ambito del Permesso di Costruire (PdC) / Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il Comune attraverso lo Sportello Unico dell'Edilizia, richiede la compilazione della Modulistica unificata regionale presente in rete, con particolare riferimento al Modulo 2 (Asseverazione PdC) e Modulo 4 (Asseverazione SCIA), e la presentazione all'ARPAE e Comune di Produzione delle dichiarazioni di cui agli art. 21 e 22 del DPR 120/2017 presenti in rete nel sito ARPA-Emilia Romagna.</p> <p>Per i procedimenti di Bonifica dei siti contaminati, la gestione delle</p>	
--	---	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.19/41

  4. RIFIUTI

		<p>dichiarazione di avvenuto utilizzo.</p> <p>2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.</p> <p>3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.</p> <p>Art. 8. Ambito di applicazione 1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi</p>	<p>terre e rocce da scavo è inclusa nell'ambito del procedimento medesimo e verificata dalla Conferenza di Servizi, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Contatti: Dott.ssa Lorella Dall'Olio, Cristian Rizzi – U.O. Bonifiche – Servizio Ambiente Tel.: 0532 418817- 418820 l.dallolio@comune.fe.it c.rizzi@comune.fe.it</p>	
--	--	--	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.20/41

  4. RIFIUTI

		<p>dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u) , che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.</p> <p>Art. 9. Piano di utilizzo</p> <p>1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.</p> <p>Art. 20. Ambito di applicazione</p> <p>1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t) , se, con riferimento ai requisiti ambientali di</p>			
--	--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.21/41

  4. RIFIUTI

		<p>cui all'articolo 4, il produttore dimostra, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.</p> <p>Art. 21. Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni</p> <p>1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione, anche solo in via telematica almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo, del modulo di cui all'allegato 6 al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella</p>			
--	--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.22/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.</p> <p>Art. 22. Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA 1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera v) , per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.</p>			
--	--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.23/41

  4. RIFIUTI

	<p>D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", art.183 (Definizioni), art. 184 (Classificazione, comma 3 b), art. 184 bis (Sottoprodotto), art.184 ter (Cessazione della qualifica di rifiuto), art.185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione).</p> <p>Decreto Legge 12</p>	<p>Art. 24. Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti</p> <p>1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato4 del presente regolamento.</p> <p>Art. 185: 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.</p>			
--	--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.24/41



4. RIFIUTI



	<p>settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla L.11 novembre 2014, n.164 recante <i>"Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"</i>.</p>	<p>Art.8 "Disciplina semplificata del deposito temporaneo e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto.</p> <p>TUTTO</p>			
Bonifica siti inquinati	<p>D.lgs n.152/06 e s.m.i. <i>"Norme in materia ambientale"</i>, Parte IV <i>'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati'</i>, Titolo V <i>'Bonifica di siti inquinati'</i></p>	<p>Art. 242 - Partecipazione alle Conferenze di servizi per valutazione ed approvazione piano di caratterizzazione, Analisi di Rischio, ed eventuale progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza, operativa o permanente.</p> <p>Art.242 bis - Partecipazione alle Conferenze di servizi per valutazione ed approvazione del progetto di bonifica e del piano di caratterizzazione finale.</p> <p>Art. 198, c.4: I comuni sono tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.</p> <p>Art. 250: Qualora i soggetti responsabili della contaminazione</p>	<p>Conformarsi alla legislazione di riferimento nei limiti delle proprie competenze.</p>	<p>Il Comune ha espresso il proprio parere riguardo all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.</p> <p>Per tutti i procedimenti avviati antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 nell'ambito del territorio comunale, la competenza rimane in capo al Comune quale responsabile dei procedimenti di Bonifica dei siti contaminati. Il Comune convoca le Conferenze di Servizi e tramite la Giunta Comunale approva il Piano di Caratterizzazione, Analisi di Rischio e Progetto Operativo di bonifica.</p> <p>Per tutti i procedimenti avviati con l'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 la responsabilità dei procedimenti di</p>	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.25/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>Art. 244 – Ordinanze: Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. Sanzioni: - Parte Terza – Sezione II - Titolo V - Parte Quarta – Titolo VI</p> <p>Art.5 L.R. 01/06/2006: Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/06 sono confermate in capo ai</p>	<p>bonifica ricadenti nel territorio comunale va in capo alla Provincia di Ferrara. Il Comune partecipa alle Conferenze di Servizi esprimendo il proprio parere.</p> <p>In attuazione all'art.250 del D.lgs 152/06 il Comune interviene in via sostitutiva nei siti contaminati i cui soggetti responsabili, proprietari o altri soggetti interessati risultino inadempienti.</p> <p>Periodicamente viene redatto lo <i>Status Bonificarum</i> soggetto a continuo aggiornamento. Cfr. anche la Pianificazione Sostenibile del Piano di Struttura Generale (PSG) del Comune di Ferrara.</p>	
--	--	--	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.26/41



4. RIFIUTI



	<p>Legge regionale Emilia Romagna n.5 del 1 giugno 2006</p> <p>Legge regionale Emilia Romagna n.13 del 28 luglio 2006</p> <p>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 31 del 12 febbraio 2015 recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti ai sensi dell'art. 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152."</p>	<p>medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso D.lgs. Spettano altresì alle Provincie le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati</p> <p>Art.25 L.R. 28/07/2006: restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del D.Lgs 152/06.</p> <p>TUTTO</p>	<p>Il decreto individua i criteri i semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti in esecuzione di quanto disposta dall'art.252, c. 4 del Testo Unico Ambientale.</p>	<p>Il Comune - Servizio Ambiente seguirà le disposizioni dettate dal decreto e dai suoi allegati.</p> <p>Contatti: Dott.ssa Lorella Dall'Olio, Dott. Cristian Rizzi – U.O. Bonifiche – Servizio Ambiente Tel.: 0532 418817 - 418820 – l.dallolio@comune.fe.it c.rizzi@comune.fe.it</p>	
<p>TARI (Tassa sui Rifiuti) componente della IUC (Imposta Unica Comunale).</p>	<p>Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" cd Legge di stabilità 2014.</p>	<p>Articolo 1 (articolo unico).</p> <p>Comma 641 (Presupposto per l'applicazione del tributo): il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p>	<p>Dal 1° gennaio 2018 il Comune di Ferrara è passato al sistema di Tariffa Corrispettiva Puntuale per la copertura dei costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p>	<p>Il Consiglio Locale di ATERSIR nella seduta del 20/12/2017 ha approvato l'articolato tariffario con i relativi allegati.</p> <p>La Giunta del Comune di Ferrara con propria delibera del 21/12/2017 ha preso atto della decisione del Consiglio Locale di ATERSIR in merito all'approvazione</p>	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.27/41

  4. RIFIUTI

		<p>Commi 642 – 644 (Soggetti passivi): la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>Commi 645 – 648 (Superficie degli immobili): la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.</p> <p>Comma 649 (Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio e Riduzioni per il</p>		<p>dell'articolato tariffario.</p> <p>Il Comune di Ferrara con Delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 158000/2017 del 12/03/2018 ha approvato il Regolamento sulla disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva che è stato redatto in conformità alle disposizioni della Legge n. 147/2013.</p> <p>Con il passaggio alla tariffa corrispettiva puntuale il compito dell'emanazione delle bollette è stato rimesso in capo al soggetto Gestore.</p> <p>Il Regolamento Comunale è articolato come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Norme Generali: <ul style="list-style-type: none"> - Oggetto; - Ambito di applicazione; - Soggetto attivo e passivo - Classificazione dei locali e definizione dei locali tariffabili; 2. Criteri per la determinazione della tariffa: <ul style="list-style-type: none"> - Tariffa giornaliera; - definizione e articolazione della tariffa; - Riduzione U.D.; - Riduzione U.N.D.; 3. Controlli/sanzioni 4. Modalità di versamento: <ul style="list-style-type: none"> - Solleciti, riscossioni
--	--	---	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.28/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>riciclo): nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.</p> <p>Commi 650 – 652 (Determinazione ed articolazione della tariffa): la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa</p>		<p>ordinarie e coattiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rimborsi, indennizzi; - Contenziosi; <p>5. Osservatorio rifiuti.</p> <p>Contatti: Ing. Stabellini Alessio – Servizio Ambiente, a.stabellini@comune.fe.it , 0532 – 418802</p>	
--	--	---	--	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.29/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.</p> <p>Commi 653 – 654 bis (Costi di gestione): a partire dal 2018, nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.</p> <p>Comma 655 (Scuole): il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>Commi 656 – 660 (Riduzioni): la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione</p>			
--	--	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.30/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>del servizio. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti. Il comune può deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.</p>		
--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.31/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>Commi 667 – 668 (Tariffa puntuale): con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>Comma 682 (Regolamento): con regolamento il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI.</p> <p>Comma 683 (Adozione delle tariffe): il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da</p>			
--	--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.32/41

  4. RIFIUTI

		<p>norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.</p> <p>Commi 684 – 686 (Dichiarazione): i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.</p> <p>Commi 688 – 689 (Versamento del tributo): il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o</p>			
--	--	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.33/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>Commi 690 – 691 (Soggetto attivo): la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>Commi 692 – 694 e 698 (Funzionario responsabile): il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree</p>			
--	--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.34/41

  4. RIFIUTI

		<p>assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.</p> <p>Comma 695 (Omesso o insufficiente versamento della IUC).</p> <p>Comma 696 (Omessa presentazione della dichiarazione).</p> <p>Comma 697 (Infedele dichiarazione).</p> <p>Comma 699 (Ravvedimento).</p> <p>Comma 704 (Abrogazione del TARES)</p> <p>Comma 705 (Contenzioso): per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.</p>			
Rifiuti	da	D.lgs n.152/06 "Norme in	Conformarsi alla normativa di	Regolamento per la disciplina del	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.35/41



4. RIFIUTI

esumazione e estumulazione	<i>materia ambientale</i> , Parte IV <i>'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati'</i> , Titolo V <i>'Bonifica di siti inquinati'</i> DPR 15 luglio 2003 n.254 <i>"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della Legge 31 luglio 2002 n.179"</i>	Art.184, 2 comma lett.f): sono rifiuti urbani: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Art.12 "Rifiuti da esumazione ed estumulazione". Tali rifiuti vanno raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni. I rifiuti possono essere depositati in apposita area individuata all'interno del cimitero, qualora tale operazione si renda necessaria per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti devono essere avviati a recupero o a smaltimento in impianti autorizzati in conformità ai regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani.	riferimento.	Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Con delibera n.15 del 27/12/2011 l'Autorità D'Ambito territoriale ottimale di Ferrara ha modificato il citato Regolamento. Convenzione di prima attivazione del Servizio di Gestione rifiuti urbani tra Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Ferrara e soc. Hera spa del 20 dicembre 2004. Contatti: Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente, Tel.: 0532 418804 a.stabellini@comune.fe.it Riguardo alla gestione dei servizi cimiteriali, con Delibera di CC del 22 dicembre 2014 n.4/110371 è stata affidata tramite il modello 'in house providing' alla soc. Amsefc spa (ora Ferrara Tua srl) la gestione dei servizi cimiteriali nell'ambito del territorio comunale. Il contratto di servizio ha una durata decennale a partire dal 1 gennaio 2015. Contatti: dott.ssa Lucia Bergamini – Settore pianificazione e controllo, Ufficio Partecipazioni, 0532 – 419416, l.bergamini@comune.fe.it La gestione dei rifiuti cimiteriali avviene secondo le seguenti modalità: a) rifiuti prodotti dagli utenti (es fiori secchi, carta,	1 gennaio 2025
-------------------------------	--	---	--------------	--	-------------------

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.36/41

 4. RIFIUTI 
--

				<p>plastica, ecc) vengono conferiti nei cassonetti cimiteriali e raccolti e smaltiti da Hera Ferrara, in qualità di gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati; b) i rifiuti di esumazione ed estumulazione, i rifiuti da attività di manutenzione dell'ara crematoria, sulla base del contratto sottoscritto in data 12.01.2015 tra Ferrara Tua srl e Ditta Unirecuperi srl che prevede l'affidamento triennale del servizio di prelievo, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero, vengono conferiti alla Ditta Unirecuperi srl; c) i rifiuti non pericolosi di metalli o contenenti metalli (in particolare zama e materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti) prodotti nel crematorio sito presso la Certosa di Ferrara, vengono conferiti alla Ditta OrthoMetals BV, con sede legale in Olanda, sulla base del contratto quinquennale stipulato in data 29/02/2016 tra Ferrara Tua Srl e la Ditta OrthoMetals BV che ne prevede la raccolta, il trasporto transfrontaliero e recupero.</p> <p>Contatti: geom. Maurizio Giuliani - Ferrara Tua Srl, 0532 – 230116, mgiuliani@ferratua.it</p>	
	D. Lgs. 152/2006	Art.184 Classificazione.	Conformarsi alla normativa di	Il servizio di raccolta, trasporto e	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.37/41



4. RIFIUTI

Rifiuti sanitari: Canile e gattile	<p><i>"Norme in materia ambientale"</i>, Parte IV <i>'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati'</i></p> <p>D.M. Ambiente 17/12/2009 <i>Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i></p> <p>Legge n°281/91: <i>Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo</i></p> <p>L.R. n°27/00 e s.m.i. <i>"Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"</i></p>	<p>Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da attività sanitarie</p> <p>Tutto.</p> <p><i>Art.4 Competenze dei Comuni.</i> I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.</p> <p><i>Art.5 Sanzioni</i></p> <p><i>Art. 2 – Competenze dei Comuni.</i> I Comuni gestiscono l'anagrafe canina; provvedono a realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e a esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza della normativa relativa alla protezione degli animali. Assicurano, d'intesa con le</p>	<p>riferimento e garantire una corretta gestione dei rifiuti, in considerazione del fatto che il Sistri è operativo e obbligatorio a partire dal 1° settembre 2011, in quanto produttore-detentore di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dall'attività del Veterinario presso l'ambulatorio del canile.</p>	<p>smaltimento dei rifiuti sanitari del Canile e del Gattile comunali viene svolto dalla Ditta Eco Eridania-Servizi per l'Ambiente, con sede ad Arenzano (Genova), Via Pian Masino 103/105 – tel. 010/9131056,(che ha rilevato la Ditta Ditta EST.ECO. Estense Ecologica di Mecozzi Massimiliano & C. S.a.s. con sede in Ferrara), in forza dei due contratti stipulati separatamente, sia con il Canile sia con il Gattile. Il contratto ha durata di 10 anni.</p> <p>La raccolta dei corpi dei gatti e dei cani deceduti viene effettuata attraverso il servizio fornito da Ferrara Tua srl.</p> <p>L'Associazione 'A coda alta' e' in possesso del Registro Carico/Scarico Mod. "A" vidimato da C.C.I.A.A. di Ferrara.</p> <p>Il Canile si conforma ai requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero previsti dalla Delibera della Regione Emilia Romagna 16.09.2013 n.1302.</p> <p>L'Assoc. Avedev, gestore convenzionato del canile, aveva effettuato il 27.4.2010 l'iscrizione al Sistri (pratica WEB_FE_215003), ma, in base al DM 24.04.2014, ne ha chiesto la cancellazione con lettera del 18.06.2014 (non obbligatorio per le aziende fino a</p>
---------------------------------------	---	---	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.38/41

 4. RIFIUTI 
--

		<p>Aziende Unità sanitarie locali, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.</p> <p>Art. 16 - Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare: a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Reg. di Polizia veterinaria approvato con DPR 320/1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie; b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati; c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.</p> <p>2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.[...]</p> <p>L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province, che definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;{..}</p> <p>Art.30 – Sanzioni</p> <p>Requisiti Generali: I canili devono</p>		<p>10 dipendenti). Entro i termini di legge la Ditta incaricata , appositamente delegata, ha presentato il Mud per l'anno 2017. L'Associazione detiene e aggiorna il Registro di carico e scarico vidimato dalla Camera di Commercio di Ferrara.</p> <p>SGA: procedura di sistema gestione rifiuti e Sisti, P.G.33698/2014</p> <p>Contatti: dr.ssa Cristiana Nidelea – Servizio Salute e Politiche Socio-Assistenziali, tel. 0532-419624, c.nidelea@comune.fe.it</p>
--	--	---	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.39/41



4. RIFIUTI

	<p>Circolare Assessorato Sanità Assistenza Regione Emilia-Romagna n°03574 del 6/05/1999</p>	<p>essere costituiti dai seguenti reparti e strutture: [...] Strutture sanitarie - Strutture di Servizio - Il canile deve disporre di adeguate strutture di servizio, costituite da: [...] Locale di cucina o comunque di preparazione cibi; strutture ed attrezzature per il deposito e successiva destinazione degli animali morti; strutture ed attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti.</p>			
<p>Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</p>	<p>Decreto 18/02/2011 n. 52</p> <p>Decreti proroga dell'avvio del sistema, ultimo dei quali Decreto Legge 27/02/2017 n. 205</p>	<p>Tutti, in particolare Art. 1 Art. 11</p> <p>Commi 1134-1135</p>	<p>Art. 1 Tra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI ci sono le imprese/enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti)</p> <p>Art. 11 Gli operatori iscritti al SISTRI comunicano le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle loro attività utilizzando i dispositivi USB forniti dal Ministero dell'Ambiente e distribuiti dalle Camere di Commercio locali.</p> <p>L'avvio del sistema SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi</p>	<p>Il Comune in accordo con la normativa vigente si è adeguato dal 3 marzo 2014.</p> <p>Il Comune si è dotato dei dispositivi, ne ha verificato il corretto funzionamento ed adottato la metodologia del doppio binario introdotta dal sistema e valida, salvo proroghe ulteriori, fino a fine anno 2018 (utilizzo sia del sistema cartaceo registri carico/scarico e formulari che delle soluzioni tecnologiche le quali implicano l'utilizzo di dispositivi elettronici). Non ancora abolito il MUD.</p> <p>SGA: Procedura di sistema gestione rifiuti e Sistri</p> <p>Contatti: dr.ssa Monica Bizzi – Servizio Ambiente, Tel. 0532 – 418822 m.bizzi@comune.fe.it</p>	<p>31/12/2018</p>
		<p>Si stabilisce che ciascun</p>	<p>Il Comune è soggetto obbligato</p>	<p>Predisposizione MUD entro la</p>	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.40/41



4. RIFIUTI



MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)	<p>Legge 70/94 e s.m.i. (Legge 93/01 art. 7)</p> <p>DPCM 17/12/14 n. 97 DPCM 28/12/17 n. 28</p>	<p>produttore/detentore o gestore di rifiuti, attraverso l'ausilio di un documento (MUD), comunichi annualmente, con scadenza 30.04 di ogni anno, alla Camera di Commercio competente per territorio (quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale a cui si riferisce la dichiarazione) la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, detenuti, trasportati, recuperati e smaltiti nell'anno precedente; il documento deve contenere anche informazioni in ordine ai soggetti a cui il produttore/detentore ha conferito i rifiuti.</p> <p>Contiene la modulistica valida corrente anche ai fini della dichiarazione ambientale 2018 con riferimento ai rifiuti gestiti nel 2017. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2017 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018", sostituisce ed apporta modifiche al modulo di comunicazione previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, il quale era in vigore dal 2015. La presentazione del MUD entro il 30 aprile 2018 avverrà quindi con modulistica ed istruzioni differenti rispetto a quelle utilizzate per le dichiarazioni presentate dal 2015 al 2017.</p>	<p>alla presentazione annuale del MUD in quanto ente produttore iniziale di rifiuti pericolosi, in quanto come gestore del servizio pubblico si occupa della raccolta e gestione dei rifiuti urbani e assimilati e della gestione dei rifiuti speciali. La gestione dei suddetti rifiuti può essere conferita in base a convenzioni.</p> <p>Il Comune è tenuto a compilare (in forma cartacea) i moduli di dichiarazione smaltimento rifiuti pericolosi prodotti all'interno delle Unità Locali dell'Ente. Inoltre è tenuto a stampare copia della documentazione inerente i rifiuti urbani e assimilati e i rifiuti speciali, dal sito www.mudcomuni.it. I dati sono inseriti sul sito da HERA in collaborazione con il Servizio Ambiente per quanto concerne il Verde Pubblico. E' infatti il Servizio Ambiente che predispone il MUD e, dopo aver fatto firmare la documentazione al Sindaco, lo inoltra per PEC alla Camera di Commercio.</p>	<p>scadenza del 30.04 di ogni anno da parte del Servizio Ambiente in collaborazione con HERA (per la parte dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti speciali)</p> <p>Rispetto degli obblighi entro la data di scadenza, fissata per legge.</p> <p>SGA: Procedura di sistema gestione MUD</p> <p>Contatti: dr.ssa Monica Bizzi – Servizio Ambiente, Tel. 0532 – 418822 m.bizzi@comune.fe.it</p>	30/04/2018
--	---	--	---	--	------------

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P.N°
	REGISTRO LEGISLATIVO S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Giugno 2018
		Pag.41/41

 4. RIFIUTI 
--